



IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile

Il GIUDICE, DOTT.SSA

letti gli atti e le richieste istruttorie avanzate dalle parti,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19 ottobre 2016;

rilevato che quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 350/2013, secondo cui << (...) ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. E dell'art 1815, co. 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.>> (cfr. anche Corte Cost. n. 29/2002; Cass. n. 5324/2003), debba ricevere un'interpretazione sistematica e coerente con il sistema;

rilevato, in particolare, che dai principi espressi con la suddetta pronuncia l'orientamento interpretativo allo stato prevalente ritiene che la Suprema Corte abbia voluto affermare che la disciplina relativa al tasso soglia debba trovare applicazione anche per gli interessi moratori, nel senso che l'eventuale superamento del tasso soglia e, dunque, l'eventuale nullità ex art. 1815, comma secondo, C.C., debba essere riferito al tasso di mora in sé considerato;

rilevato, pertanto, che secondo tale opzione ermeneutica, la Corte ha voluto ribadire il principio, già espresso in altri precedenti arresti, secondo cui deve escludersi che i tassi pattuiti, corrispettivi e moratori, debbano essere considerati unitariamente ai fini del superamento del tasso soglia e che, dunque, non debba procedersi per effettuare tale verifica ad una mera sommatoria tra i due diversi tassi, ciò in considerazione della diversa natura e alle diverse funzioni delle due categorie di interessi, avendo quelli corrispettivi carattere remuneratorio ed essendo quelli moratori da considerarsi quale penalità per il fatto soltanto eventuale del ritardato pagamento;



rilevato ancora che, tanto premesso, gli interessi moratori costituiscono prestazioni accidentali e, dunque, meramente eventuali, riconducibili al futuro inadempimento o ritardo nell'adempimento, con la conseguenza che, ai fini della sanzione della non debenza degli interessi ex art. 1815, comma secondo, C.C., fino a quando non si verifica l'evento della mora del debitore, difetta il presupposto giuridico anche solo per ipotizzare in astratto l'applicazione della sanzione in questione, ed inoltre che, in considerazione della diversa natura degli interessi corrispettivi e moratori, a quest'ultimo va attribuita una natura sostitutiva e non già additiva del tasso corrispettivo, atteso che lo stesso viene in rilievo in via eventuale (inadempimento o ritardato adempimento) su di una somma complessivamente considerata dove la quota originariamente prevista come interesse si è inglobata nel capitale;

rilevato dunque che le considerazioni finora evidenziate comportano che la sanzione della nullità debba colpire solo la previsione del tasso moratorio ultra soglia, essendo ragionevole riconoscere la validità della pattuizione degli interessi corrispettivi che antecedentemente al solo eventuale inadempimento del debitore di per sé non presentano alcun profilo di usurarietà;

rilevato che, passando all'esame della fattispecie concreta, va tra l'altro verificato se effettivamente, come addotto da parte convenuta, il tasso di mora sia stato convenuto in contratto con gli stessi criteri di riferimento con cui il legislatore ha disciplinato il tasso soglia, atteso che, in tale eventuale caso, l'usurarietà degli interessi moratori andrebbe comunque escludersi proprio per l'operatività della citata clausola, la quale comporta l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1815, comma secondo, c.c., in quanto le parti avrebbero formalmente convenuto fin dall'inizio un tasso di interessi moratori pari al tasso soglia, potendosi prospettare in concreto una ipotesi di usurarietà al più sopravvenuta in corso di rapporto che determina la riconduzione del tasso moratorio nei limiti del tasso soglia previsto al momento della conclusione del contratto;

rilevato che, sempre in tale ipotesi da verificarsi, potrebbe altresì prospettarsi che la Banca abbia di fatto applicato in concreto un tasso di mora superiore rispetto a quello convenuto atteso che, in virtù dell'operatività della citata ed eventuale clausola, non può escludersi del tutto e a priori la sussistenza di un credito dell'istituto bancario a tale titolo;

ritenuto pertanto che ai fini della decisione risulta indispensabile disporsi CTU contabile sui seguenti quesiti:

a) *“Letti gli atti di causa e previo esame della documentazione relativa al contratto di mutuo ipotecario stipulato dalle parti, verifichi il C.T.U. se sia stata osservata dalla convenuta la L.108/96 in tema di usura al momento della stipulazione del contratto, accertando in particolare l'eventuale superamento del c.d. “tasso soglia antiusura” in ordine alla quantificazione degli interessi di*



mora ed, in caso affermativo, applichi la sanzione ex art. 1815, comma 2 c.c. ("nessun interesse è dovuto");

b) accerti, in particolare, se, nel caso di specie, il tasso di mora sia stato convenuto in contratto con gli stessi criteri di riferimento con cui il legislatore ha disciplinato il tasso soglia e se, in tale eventuale caso, la Banca abbia nondimeno di fatto applicato nel precetto opposto un tasso di mora superiore rispetto a quello convenuto e parametrato al tasso-soglia, con la conseguente riduzione dell'importo degli interessi moratori nei limiti di tale soglia;

c) determini l'eventuale debito residuo dell'attore, tenuto conto dell'esito dei superiori accertamenti e di quanto già corrisposto dal mutuatario;

NOMINA

CTU il dott. _____, con studio in _____ alla Via _____
invitando l'ausiliario a comunicare per tempo all'Ufficio l'eventuale impossibilità di accettare l'incarico, onde consentire la tempestiva sostituzione;

RINVIA

per il giuramento del C.T.U. all'udienza del **1° febbraio 2017**.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Salerno, 28 ottobre 2016

Il Giudice

i

